

STATUTO DEL COMUNE DI COSSATO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 14.11.2023

Indice

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Elementi costitutivi
- Art. 3 - Stemma, gonfalone, titolo di Città
- Art. 4 - Sede comunale
- Art. 5 - Finalità
- Art. 6 - Programmazione ed informazione

TITOLO II - ORGANI

Capo I - Organi

- Art. 7 - Gli organi

Capo II - Il Consiglio Comunale

- Art. 8 - Composizione, elezione, durata in carica
- Art. 9 - Prerogative, funzioni e competenze del Consiglio
- Art. 10 - Presidenza del Consiglio Comunale,
- Art. 11 - Attribuzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo
- Art. 12 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 13 - Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni
- Art. 14 - Consiglieri comunali
- Art. 15 - Prima seduta del Consiglio comunale
- Art. 16 - Revoca del Presidente
- Art. 17 - Consigliere anziano
- Art. 18 - Cessazione dalla carica di Consigliere
- Art. 19 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri
- Art. 20 - Gruppi consiliari
- Art. 21 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 22 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 23 - Commissioni speciali
- Art. 24 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 25 - Il regolamento del Consiglio comunale

Capo III – Il Sindaco

- Art. 26 - Elezione
- Art. 27 - Competenze
- Art. 28 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 29 - Rappresentanza legale

Capo IV - La Giunta comunale

- Art. 30 - Giunta comunale
- Art. 31 - Composizione, presidenza, nomina, dimissioni, revoca
- Art. 32 - Assessori
- Art. 33 - Attribuzione agli Assessori
- Art. 34 - Funzionamento

Capo V - Cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e degli Assessori

- Art. 35 - Mozione di sfiducia
- Art. 36 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

TITOLO III – UFFICI E PERSONALE

Capo I - Uffici

- Art. 37 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 38 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 39 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 40 - Diritti e doveri dei Dipendenti

Capo II - Organi di gestione

Art. 41 - I Dirigenti

Art. 42 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 43 - Collaborazioni esterne

Capo III - Segreteria generale

Art. 44 - Segretario generale

Art. 45 - Vice Segretario generale

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione dei Cittadini singoli e associati

Art. 46 - Organizzazioni e associazioni

Art. 47 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 48 - Istanze, proposte e petizioni

Art. 49 - Diritto di accesso

Art. 50 - Ufficio relazioni con il pubblico

Capo II - Referendum consultivo

Art. 51 - Richiesta

Art. 52 - Ammissibilità e proponibilità

Art. 53 - Svolgimento

Art. 54 - Efficacia

Capo III - Altre forme di partecipazione

Art. 55 - Comitato di quartiere

Art. 56 - Partecipazione dei giovani

Art. 57 - Consulte

Art. 58 - Assemblee dei Cittadini

TITOLO V - SERVIZI

Art. 59 - Forme di gestione

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE ED ATTUATIVE

Art. 60 - Revisione dello Statuto

Art. 61 - Entrata in vigore

Art. 62 - Pubblicità

Art. 63 - Disciplina transitoria

Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune di Cossato; in particolare, ne enuncia gli elementi costitutivi; individua gli organi e ne specifica le attribuzioni; stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze; determina i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.
2. Il presente Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione del Comune, le forme di collaborazione fra enti territoriali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla legge dello Stato.

Art. 2 – Elementi costitutivi

1. La Comunità locale di Cossato è costituita in Comune.
2. Il Comune di Cossato è ente autonomo costitutivo della Repubblica Italiana, secondo il presente Statuto, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica che determinano le funzioni comunali.
3. Elementi costitutivi del Comune sono il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
4. Il Comune è costituito di quella parte del territorio nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e su di esso territorio esercita le sue potestà e le sue funzioni. Il territorio si articola nel centro e nelle frazioni tradizionalmente riconosciute di Ronco di Cossato; Lorazzo; Castellazzo; Borgata Lavino; Borgata Bonardi; Borgata Mino; Borgata Bertinotto; Borgata Monteferrario; Borgata Arale; Borgata Pastore; Regione Corteggiano; Cerro (superiore-inferiore); Borgata Sala; Borgata Berlanghino; Borgata Mora; Regione Pratobello; Regione Spolina; Borgo di Castellengo; Cascina Palestro; Cascina Fornace; Cascina Camagna; Cascina Centrale; Cascina Belvedere; Cascina San Grato; Cascina Bellavista; Cascina Foresto; Regione Cerea; Regione Bara; Canton Botto.
5. Il Comune è costituito dalla popolazione che risiede sul territorio comunale.
6. Il Comune è ente locale territoriale ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. È dotato di autonomia statutaria e potestà normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
7. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.
8. Il Comune rappresenta la Comunità Cossatese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; l'autogoverno si realizza con i poteri e gli istituti previsti dal presente statuto.
9. Il Comune si riconosce come Comune europeo ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439, obbligandosi ad operare per favorire ed accelerare il processo di integrazione europea.
10. Il Comune riconosce e promuove il valore dell'identità, della storia e delle tradizioni locali, ed in tale consapevolezza sostiene, anche in collaborazione con altri Enti portatori della stessa istanza, l'inclusione sociale, favorendo l'integrazione delle persone nel tessuto sociale anche attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 3 - Stemma, gonfalone, titolo di Città

1. Il segno distintivo del Comune di Cossato è lo stemma riconosciuto con Regio Decreto 9 maggio 1929 ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
2. Il gonfalone del Comune di Cossato, di cui fa uso nelle cerimonie ufficiali secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, è quello riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 4438.
3. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1989, n. 4311.

Art. 4 - Sede comunale

1. La sede del Comune è istituita nella piazza Angiono, nel Palazzo comunale.
2. Alcuni uffici comunali possono essere collocati presso altri edifici sul territorio comunale.

Art. 5 - Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche ed amministrative che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono.
2. Il Comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.
3. Il Comune promuove iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.
4. Il Comune ispira la propria azione ai principi di solidarietà e persegue il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti sul proprio territorio. Concorre, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri, a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità, operando per:
 - a) affermare i diritti inviolabili dell'uomo e dei popoli;
 - b) assicurare la massima occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti;
 - c) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica dei generi;
 - d) favorire la costituzione della famiglia e tutelare la sua funzione sociale, riconoscendo ad essa un ruolo basilare nella società civile;
 - e) promuovere lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
 - f) assumere iniziative volte ad affrontare e rimuovere i disagi sociali e personali anche attraverso il responsabile coinvolgimento delle locali aggregazioni di volontariato;
 - g) favorire con ogni mezzo il diritto allo studio ed alla cultura;
 - h) favorire lo sviluppo di tutte le forme di cultura, comprese le espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali, avvalendosi allo scopo anche dell'attività di istituzioni, gruppi e persone operanti sul proprio territorio;
 - i) favorire la valorizzazione e lo sviluppo dello sport a tutti i livelli;
 - j) riconoscere e salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del territorio che, unitamente al patrimonio monumentale, artistico e storico, costituiscono beni essenziali della Comunità la cui tutela e valorizzazione è obiettivo generale dell'azione politico-amministrativa;
 - k) promuovere progetti articolati di intervento nell'ambito giovanile, della terza età e del disagio.
5. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, ispira la sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità, trasparenza e

sussidiarietà, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonché gli strumenti a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.

6. Il Comune persegue altresì come propria finalità l'armonico sviluppo delle Comunità operanti nell'area in cui è territorialmente ricompreso.

Art. 6 - Programmazione ed informazione

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni e nella realizzazione delle proprie finalità:
 - a) adotta il metodo della programmazione e pone a fondamento della propria attività il principio della collaborazione democratica degli amministrati, avvalendosi degli istituti di partecipazione previsti dallo statuto;
 - b) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, nel rispetto della propria sfera di autonomia;
 - c) garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto di una effettiva partecipazione della comunità locale, utilizzando i mezzi di comunicazione idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione e complementarietà nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

Titolo III - ORGANI DEL COMUNE

Capo I - ORGANI

Art. 7 – Gli organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Capo II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Composizione, elezione, durata in carica

1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale.
2. La Legge dello Stato determina la composizione del Consiglio Comunale, l'elezione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali.
3. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, improrogabili ed inderogabili opportunamente motivati. Spetta al Consiglio valutare la sussistenza di tali presupposti, che devono constare dagli atti.

Art. 9 – Prerogative, funzioni e competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo dell'intera comunità e cura, attraverso gli atti di sua competenza, il raggiungimento delle finalità di cui al Titolo I.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo: determina l'indirizzo politico-amministrativo della complessiva azione comunale e ne controlla l'attuazione. Ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita attraverso la propria potestà regolamentare. Ha competenza limitata agli atti fondamentali stabiliti dalla Legge.

Art. 10 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
2. Secondo le modalità di cui al successivo art. 15 è eletto anche un Vice Presidente del Consiglio Comunale, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Le deliberazioni di elezione del Presidente e del Vice Presidente producono effetti immediati.
4. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio hanno durata pari a quella del Consiglio Comunale.
5. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono stabilite dal regolamento, nell'osservanza dei principi disposti dallo Statuto.
6. Il Presidente del Consiglio ha il dovere di mantenere l'ordine durante le sedute, assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il regolare svolgimento delle discussioni. Ha facoltà, sentiti i capigruppo, di sospendere e di sciogliere le adunanze e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato opportuno avvertimento, disporre l'espulsione di chi sia causa di disordine.
7. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare una seduta in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Sindaco. Le questioni poste dai consiglieri richiedenti sono inserite all'ordine del giorno con precedenza rispetto a quelle poste dal Sindaco. Ove il Sindaco richieda di porre all'ordine del giorno questioni da lui stesso qualificate urgenti, il Presidente convoca la seduta consiliare entro quarantotto ore dalla richiesta.

Art. 11 - Attribuzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo

1. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni di indirizzo politico-amministrativo il Consiglio:
 - a) partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale;
 - b) approva il documento unico di programmazione;
 - c) approva il bilancio di previsione pluriennale e annuale.
2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio:
 - a) verifica periodicamente nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, lo stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione;
 - b) verifica con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta nel corso dell'esercizio entro il 31 luglio, il mantenimento degli equilibri generali di bilancio;
 - c) in caso di accertamento negativo del mantenimento degli equilibri di bilancio, adotta contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; adotta altresì i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio; assume le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
 - d) approva il rendiconto della gestione;
 - e) verifica periodicamente, almeno una volta all'anno, lo stato di attuazione delle linee programmatiche;
 - f) effettua annualmente la ricognizione ordinaria delle partecipazioni.

Art. 12 – Linee programmatiche di mandato

1. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
2. A tal fine, entro centoventi giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Periodicamente nel corso del mandato, preferibilmente in coincidenza con l'approvazione dei rendiconti della gestione, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 13 - Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni

1. Entro il termine di approvazione delle linee programmatiche di mandato, il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il Consiglio effettua la nomina, ad esso espressamente riservata dalla legge, dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
3. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono formulati in relazione ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltre che al principio di pari opportunità tra i sessi. A tal fine recano:
 - a) l'onere motivazionale degli atti di nomina e di designazione dei rappresentanti;
 - b) l'obbligo di riferire annualmente a carico dei soggetti nominati o designati;
 - c) eventuali indicazioni procedurali di carattere generale.
4. Parimenti rispondono ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltre che al principio di pari opportunità tra i sessi, le nomine di cui al comma 2.
5. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza dei rappresentanti, i quali continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.

Art. 14 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste per legge, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è previsto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere nel rispetto delle vigenti leggi in materia di riservatezza, dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune, dagli enti da esso dipendenti e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune, tutti i documenti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto in ordine ai documenti ed alle informazioni riservati di cui vengono a conoscenza in funzione del proprio ufficio.
5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale diritto può estrinsecarsi attraverso la formulazione di nuove proposte o emendamenti.

6. Il Presidente del Consiglio, acquisiti i pareri previsti dalla legge, inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile le proposte di deliberazione di ciascun Consigliere.
7. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno. Il regolamento disciplina l'esercizio di tale diritto.
8. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione nei confronti del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
9. L'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dalla Legge.
10. La responsabilità civile, amministrativa e penale degli Amministratori è disciplinata dalla Legge.
11. Il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.

Art. 15 - Prima seduta del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco e da questi presieduta sino all'elezione del Presidente.
2. Essa si tiene entro i termini stabiliti dalla legge: è quindi convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III del D.Lgs. 267/2000 e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
4. Sempre nella prima seduta:
 - a) subito dopo avere esaminato la condizione degli eletti, il Consiglio elegge tra i propri componenti, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti e con separate votazioni, il Presidente ed il Vice Presidente: nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente alla votazione di ballottaggio tra i due consiglieri maggiormente votati e risulta eletto Presidente del Consiglio quello dei due candidati che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
 - b) il Sindaco presta il giuramento e dà comunicazione della nomina della Giunta Comunale;
 - c) il Consiglio elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 16 - Revoca del Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati per gravi e comprovati motivi su proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. A cura dei proponenti, la proposta è notificata al soggetto destinatario e, quindi, depositata nella segreteria comunale. È messa in discussione non prima di dieci giorni dal deposito e, comunque, non oltre la

seconda seduta del Consiglio comunale successiva al deposito medesimo; è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono presiedere la seduta indetta per la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui la proposta di revoca li riguardi entrambi, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.

Art. 17 - Consigliere Anziano

1. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
2. La Presidenza del Consiglio, nel caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, spetta al Consigliere anziano o al Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto successivo, con gli stessi poteri del Presidente.

Art. 18 - Cessazione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri cessano dalla carica per una delle seguenti cause:
 - a) decadenza;
 - b) dimissioni;
 - c) cessazione del mandato;
 - d) decesso.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nei casi e nei modi previsti dalla legge e per assenze non giustificate per tre sedute consecutive di Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri giustificano la propria assenza comunicandola per iscritto o verbalmente al Presidente del Consiglio Comunale prima dell'inizio della seduta, salvo il caso di forza maggiore.
4. L'avvio del procedimento di decadenza, che può essere promosso d'ufficio dal Presidente del Consiglio, va comunicato all'interessato. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e fornire documenti probatori entro il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso detto termine il Consiglio Comunale si pronuncia, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, definitivamente in merito alla decadenza, previo esame delle cause giustificative addotte. In mancanza di giustificazioni ovvero nel caso che le stesse non vengano ritenute valide, la decadenza è approvata con votazione palese e a maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surrogazione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 19 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per una delle cause di cessazione previste sotto le lettere a) b) d) del comma 1) dell'articolo precedente è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di surroga esplica immediatamente i suoi effetti ed il Consigliere neo-eletto ha titolo a partecipare ai lavori consiliari che seguono l'attribuzione della carica.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 20 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono costituiti in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, originariamente individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni; i relativi capigruppo sono individuati dai rispettivi componenti.
2. Nel caso in cui nell'ambito di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a quest'ultimo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I Consiglieri Comunali che non fanno parte di un gruppo confluiscono nel gruppo misto.

Art. 21 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo di coordinamento e di confronto dei gruppi consiliari, nonché consultivo del Presidente del Consiglio Comunale; concorre alla programmazione delle riunioni e assicura lo svolgimento del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale e per la revisione dello statuto.
2. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo e le modalità del suo funzionamento.

Art. 22 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa e comunque entro novanta giorni dall'elezione del Sindaco, istituisce le Commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive.
2. Le modalità di nomina, le norme di composizione, di funzionamento delle Commissioni permanenti sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale; le materie di competenza sono stabilite contestualmente alla nomina.

Art. 23 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio, può istituire in ogni momento:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali, la pubblicità delle sedute nonché le modalità di nomina, le norme di composizione e di funzionamento; le materie di competenza sono stabilite contestualmente alla nomina.

Art. 24 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, tutti i regolamenti previsti dalla legge nonché quelli necessari per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici, nonché i criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I regolamenti comunali entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 25 - Il regolamento del Consiglio Comunale

1. Le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale, delle commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, dei gruppi consiliari, della conferenza dei Capigruppo, l'esercizio della funzione di indirizzo politico e di controllo, l'esercizio del diritto di estrazione copie

degli atti da parte dei Consiglieri, l'esercizio del diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Capo III - IL SINDACO

Art. 26 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge dello Stato, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco eletto presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio nella seduta di insediamento.

Art. 27 - Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, per armonizzarli alle esigenze degli utenti e dei lavoratori.
3. Il Sindaco inoltre:
 - a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale;
 - b) convoca, presiede la Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) può delegare a singoli Assessori l'emanazione di specifici atti di attuazione di propria competenza;
 - d) ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;
 - e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - f) adotta gli atti di indirizzo in ordine all'azione gestionale dell'apparato amministrativo;
 - g) in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o provvedimenti; qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, può assegnare i relativi procedimenti al Segretario Generale o ad altri dirigenti;
 - h) provvede, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini; qualora il Consiglio non provveda alla definizione di detti indirizzi, sono tacitamente confermati quelli resi dall'organo consiliare nel precedente mandato politico-amministrativo;
 - i) promuove e sottoscrive gli accordi di programma;
 - j) esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale ed ufficiale di governo;
 - k) provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legge.

Art. 28 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

Art. 29 - Rappresentanza legale

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale politico-istituzionale dell'Ente, anche in giudizio.
2. Le decisioni relative alle azioni giudiziarie, comprese quelle di promuovere, resistere, conciliare, transigere e rinunciare agli atti, spettano alla Giunta.

Capo IV - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30 - Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso, collabora col Sindaco nel governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti volti al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Compie gli atti che, ai sensi di legge, non siano riservati al Consiglio ovvero non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco o agli organi burocratici.

Art. 31 – Composizione, presidenza, nomina, dimissioni, revoca

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori stabilito dalla legge. La composizione numerica della Giunta è concretamente determinata con il provvedimento di nomina.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e garantendo la presenza di entrambi i sessi, anche al di fuori dei componenti del Consiglio purché fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. La Giunta è nominata prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco può in ogni tempo revocare, sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, la nomina di uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale. Le dimissioni dal mandato di Assessore comunale sono presentate in forma scritta personalmente all'ufficio protocollo e sono irrevocabili.
5. Le dimissioni dall'ufficio di Assessore hanno effetto dal momento della loro presentazione; la revoca è efficace dal momento della sua comunicazione all'interessato. In ogni caso le dimissioni o la revoca dalla carica di assessore non pregiudicano quella di consigliere.
6. Il Sindaco sostituisce gli Assessori cessati dalla carica, comunicandolo al Consiglio comunale nella prima seduta.
7. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice Sindaco, che espleta funzioni vicarie generali nel caso di sua assenza o impedimento.

8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco o di altri Assessori.
9. Nel caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nell'atto di nomina.

Art. 32 - Assessori

1. Gli Assessori assistono ai lavori del Consiglio, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza e di presentare emendamenti; se nominati al di fuori del Consiglio, non hanno diritto di voto.
2. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio; se nominati al di fuori del Consiglio, non possono presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

Art. 33 - Attribuzione agli Assessori

1. Il Sindaco conferisce ed eventualmente modifica o revoca le competenze o i servizi ai singoli Assessori.
2. Il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale delle attribuzioni conferite ai singoli Assessori e delle successive modificazioni nella prima seduta successiva all'assegnazione.

Art. 34 - Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno della seduta.
4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; qualora richiesti per l'utile trattazione degli argomenti, possono partecipare i Dirigenti o terze persone.
6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario medesimo.
7. La Giunta può deliberare un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Capo V - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI

Art. 35 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti, arrotondato aritmeticamente per eccesso, dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 36 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta

rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Titolo III - UFFICI E PERSONALE

Capo I – UFFICI

Art. 37 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune è improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, massima flessibilità delle strutture e del personale, massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 38 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta Comunale stabilisce, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi in conformità al presente Statuto, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individua gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.
2. L'organizzazione si ispira ai seguenti criteri:
 - a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi dagli organi preposti alla gestione;
 - c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
 - d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
 - e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
3. L'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego sono disciplinati, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
 - a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato,

garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

4. La programmazione del fabbisogno di personale è deliberata con la periodicità stabilita dalla Legge allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.
5. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nella contrattazione collettiva.

Art. 39 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e divisioni, il Segretario Generale e gli organi amministrativi.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Generale ed ai Dirigenti responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 40 - Diritti e doveri dei Dipendenti

1. I Dipendenti comunali, ordinati secondo aree in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio esclusivo e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni Dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. È altresì direttamente responsabile verso l'Ente degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

Capo II - ORGANI DI GESTIONE

Art. 41 - I Dirigenti

1. Lo svolgimento dell'azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione tra il potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che compete agli Organi politico-amministrativi, e la conseguente funzione gestionale, che spetta ai Dirigenti. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nella adozione dei provvedimenti a contenuto politico-amministrativo discrezionale e nella emanazione delle direttive per la loro attuazione nonché nell'esercizio delle verifiche sull'adeguatezza delle azioni e dei risultati conseguiti; la seconda si esplica nella attività finanziaria, tecnica ed amministrativa complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dai predetti organi politico-amministrativi.
2. I Dirigenti sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dell'assolvimento delle relative funzioni; la responsabilità dirigenziale è riferita all'attuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.
3. La funzione dirigenziale si qualifica per la capacità di proporre, programmare e utilizzare gli strumenti e le risorse necessari per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi competenti, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere, di motivare e guidare i collaboratori, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure.
4. I Dirigenti:
 - a) sono responsabili della regolarità tecnica dei provvedimenti di competenza degli organi di governo;
 - b) svolgono analisi di fattibilità e formulano proposte per il miglior funzionamento delle strutture sotto il profilo tecnico ed economico e per l'ottimale utilizzo delle risorse umane;
 - c) svolgono ogni altra funzione prevista dalla legge;
 - d) sono titolari dell'attività di gestione dell'ente e, in relazione al rispettivo ambito di incarico, predispongono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi politici, compresi i provvedimenti il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati.
5. I Dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.
6. I Dirigenti devono partecipare alle sedute degli organi collegiali dell'Ente qualora venga loro richiesto.
7. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai decreti di nomina.
8. Nel caso di atto o categoria di atti che possa riguardare più Dirigenti, l'adozione dell'atto spetta al Dirigente preposto alla struttura che svolge il ruolo prevalente nell'istruttoria.

Art. 42 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere affidati incarichi dirigenziali o di alta specializzazione per la copertura di posizioni previste ovvero al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire ed esclusivamente nel caso in cui tra il personale di ruolo dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, la titolarità di uffici e servizi può essere affidata a personale assunto con contratto a tempo determinato nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 43 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del trattamento economico.

Capo III - SEGRETERIA GENERALE

Art. 44 - Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale dipendente dal Ministero dell'Interno.
2. La funzione di segreteria generale può essere assolta anche in forma convenzionale.
3. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo secondo le procedure stabilite dal Ministero dell'Interno.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario Generale assiste gli Organi affinché l'attività di governo dell'Ente sia improntata al rispetto del principio di legalità.
6. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente e delle strutture tecniche con riferimento alle questioni più complesse e rilevanti e promuove l'elevazione della qualità, del rigore, della concretezza e della velocità dei procedimenti e degli atti.
7. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, nel rispetto delle specifiche competenze di direzione degli uffici e servizi e di gestione loro riconosciute dalla legge, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai Dirigenti, sia l'efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente.
8. Svolge ogni altra funzione conferita dalla legge o dal Sindaco.

Art. 45 - Vice Segretario Generale

1. Uno dei Dirigenti di ruolo dell'Ente, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al concorso pubblico per segretari comunali, può essere nominato Vice Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario Generale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; svolge le funzioni di Segretario Generale in caso di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.
3. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, la Giunta Comunale può attribuire l'incarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell'ufficio di segreteria, ad altro Dirigente in possesso dei requisiti.

Titolo IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI

Art. 46 - Organizzazioni e associazioni

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all' amministrazione locale.
2. Assicura l'accesso alle proprie strutture e ai propri servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che abbiano come finalità l'assistenza alle persone bisognose, l'educazione dei giovani, la difesa dell'ambiente e delle tradizioni culturali, la promozione turistica, la pratica dello sport e ogni altra finalità socialmente rilevante.
3. Le modalità di accesso, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, sono rimesse al regolamento.
4. Il Comune può concedere alle organizzazioni e alle associazioni che non perseguono scopi di lucro sussidi e contributi sulla base di un programma delle attività, accompagnato da un preventivo di spesa secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 47 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all'adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 48 - Istanze, proposte, petizioni

1. I cittadini possono presentare al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, secondo le rispettive competenze, istanze, petizioni e proposte al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Lo stesso diritto è riconosciuto anche agli stranieri aventi la residenza sul territorio del Comune.
3. A dette istanze, petizioni e proposte deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dalla ricezione se presentate al Sindaco o alla Giunta, ed entro sessanta giorni se dirette al Consiglio Comunale.

Art. 49 - Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge.
2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi comunali.
3. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla Legge e dal regolamento.

Art. 50 - Ufficio relazioni con il pubblico

1. Al fine di consentire ai cittadini singoli o associati l'effettivo esercizio di diritti, poteri e facoltà di partecipazione e di informazione previsti dallo Statuto, il Comune istituisce un apposito ufficio di assistenza e informazione.

Capo II – REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 51 - Richiesta

1. È indetto referendum consultivo quando venga richiesto da almeno mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 52 - Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum, che deve riguardare materia di esclusiva competenza locale, è inammissibile in materia di bilancio, di rendiconto, di tributi locali, di tariffe, di

espropriazioni per pubblica utilità, di piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi. È altresì inammissibile il referendum su questioni riguardanti le persone.

2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
4. È ammessa per ogni anno non più di una tornata di referendum consultivi nella quale possono essere proposti più quesiti.
5. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso ad un comitato tecnico definito dal regolamento.
6. Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui abbia partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto.

Art. 53 - Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

Art. 54 - Efficacia

1. L'esito del referendum non è vincolante, ma, se l'organo competente intende discostarsene, è tenuto a motivare tale scelta.

Capo III - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 55 – Comitato di quartiere

1. Possono essere istituiti comitati consultivi di quartiere, quali organismi di partecipazione e di consultazione.
2. Qualora istituiti, gli organi, il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento.

Art. 56 - Partecipazione dei giovani

1. Il Comune, nello svolgimento delle proprie attività amministrative, garantisce e promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo i medesimi come propri cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza.

Art. 57 - Consulte

1. Il Consiglio Comunale, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori e per acquisire il contributo di quanti operano negli stessi, può istituire consulte composte da consiglieri comunali, cittadini, esperti e da rappresentanti delle locali associazioni.
2. Qualora istituite, il regolamento disciplina la nomina, le competenze, la composizione ed il funzionamento delle consulte.

Art. 58 - Assemblee dei cittadini

1. È possibile convocare assemblee dei cittadini, intese come riunioni finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori su problemi che investono i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

Titolo V - SERVIZI

Art. 59 - Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge.
2. Spetta al Consiglio Comunale stabilire, tra quelle ammesse dall'ordinamento, la forma di gestione dei servizi e fissare le norme per il loro esercizio, tenendo conto degli obiettivi di qualità, di economicità e di efficienza.

Titolo VI - NORME TRANSITORIE ED ATTUATIVE

Art. 60 - Revisione dello statuto

1. La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l'abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca quello abrogato.

Art. 61 - Entrata in vigore

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 62 - Pubblicità

1. Dopo l'entrata in vigore, lo Statuto è tenuto permanentemente in libera visione al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", Sottosezione di secondo livello "Atti generali".

Art. 63 - Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione e il precedente statuto, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di Legge e del presente Statuto.